

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Allegato n.1: Classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche

Allegato n.2: Tariffe Modificate con delibera di G. C. n. 36 del 08/04/14

CAPO I
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
(Concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Autorità Comunale su richiesta dell'interessato.

La concessione non è richiesta per le occupazioni momentanee di cui alla lettera e) dell'art. 25.

Per le occupazioni di pronto intervento di cui alla lettera d) dell'art. 25 è richiesta preventiva comunicazione alla Polizia Municipale.

La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

Art. 3
(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4
(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda va redatta su modulo messo a disposizione dall'ufficio comunale competente.

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo dall'ufficio comunale.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura riportate sull'apposita planimetria;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

La domanda deve essere corredata dalla eventuale relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5
(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 07.08.1990 n.241.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto)

Gli uffici di Polizia Urbana e/o Tecnico Comunale, a seconda delle rispettive competenze, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Nel caso di domanda per la concessione di area per lo svolgimento di un pubblico spettacolo, al richiedente è imposto un deposito in contanti stabilito dal Comune; verrà restituito, alla scadenza dell'occupazione, dopo che il concessionario avrà comprovato di avere assolto le sue obbligazioni nei confronti del comune.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 10;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- e) con possibilità di revoca a ragione del pubblico interesse.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata per l'immediato - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. Restano esclusi, per i casi di concessioni rinnovate annualmente per periodi stagionali, piccoli interventi atti al sostegno di coperture o altre strutture, a filo con la pavimentazione, realizzati seguendo le prescrizioni dell'ufficio comunale competente.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285 e

successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Art. 7 **(Durata dell'occupazione)**

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono, senza concessione, per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 8 **(Obblighi del concessionario)**

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Per le occupazioni permanenti, il trasferimento in gestione o in proprietà di un'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, non comporta il diritto di trasferimento della concessione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, bensì il diritto di precedenza nel suo ottenimento; sono fatte salve le disposizioni della L. 112/1991.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione o fidejussione bancaria.

Art. 9 **(Decadenza della concessione)**

Sono cause di decadenza della concessione, previa diffida ad adempiere, da notificare con preavviso minimo di 5 giorni:

- le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea, salvo proroga per comprovate necessità;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

La Giunta Comunale determina gli specifici criteri di decadenza delle concessioni.

Art. 10 **(Revoca della concessione)**

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità o risarcimento.

Art. 11 **(Divieto temporaneo di occupazione)**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 12 **(Rinnovo)**

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di

presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 13

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'organo comunale competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprio provvedimento per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 14

(Autorizzazioni ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Parimenti è necessaria l'autorizzazione o la concessione edilizia per la posa su suolo pubblico di manufatti o simili.

Art. 15

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio e/o ai regolamenti speciali.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio e/o ai regolamenti speciali.

Art. 16

(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario, con l'eccezione delle attività commerciali disciplinate dalla Legge 28.03.1991 n. 112, sono rilasciate secondo le disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, ovvero in conformità ad altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.

Art. 17

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri, nel rispetto degli eventuali divieti disposti dall'autorità comunale.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 18

(Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso devono essere indicati i modi dell'occupazione.

Art. 19

(Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni) e dell'apposito regolamento comunale (adottato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 243 del 17.09.1983
modificazioni).

e successive

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso è dovuta la tassa con la riduzione prevista all'art. 24 lettera a).

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella dell'ingombro di un posto macchina determinata in metri lineari 2,00.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione prevista all'art. 24 lettera b).

Si intendono tali quei passi carrabili ove l'accesso risulti di larghezza non superiore a ml.1,20 o dove la presenza di ostacoli di vario tipo non consente l'accesso dei veicoli alla proprietà.

Art. 20

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili, e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate alle attività esclusivamente ad apertura annuale, per l'effettiva utilizzazione del suolo concesso per l'intero anno e per le finalità della concessione; l'accertata violazione alla presente disposizione comporta la decadenza della concessione permanente fatta salva, a richiesta, la concessione temporanea. Per apertura annuale si intende l'effettivo esercizio dell'attività durante tutto l'anno.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21 **(Disposizioni generali)**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato in 2 categorie secondo l'allegato elenco di classificazione.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

**Art. 22
(Tariffe)**

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 24; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

**Art. 23
(Tassa per le occupazioni temporanee
sua graduazione in rapporto alla durata)**

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA DI OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 16 ore	Riduzione del 10%
Oltre le 16 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa ordinaria
Oltre i 15 giorni	Tariffa ridotta del 50%

**Art. 24
(Riduzioni della tassa)**

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
- d) del 50% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

**Art. 25
(Esenzione dalla tassa)**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica e di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica.
- b) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti.
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.
La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee, non superiori a 24 ore, con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 26

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'addetto alla riscossione.

Art.27

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 28

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 29

(Norme finali)

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 243 del 17.09.1983, per la sola parte relativa alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il D. Lgs. n.507 del 15.11.1993 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 30
(Norme transitorie)**

Le concessioni per occupazioni permanenti in atto alla data di approvazione del presente regolamento devono essere adeguate entro 1 anno dalla sua entrata in vigore.

Le concessioni per occupazioni temporanee rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere rinnovate per l'anno 1994.

**Art. 31
(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO N.1 AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI , AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche nel comune di San Mauro Pascoli, sentita la Commissione Edilizia, sono così classificati:

CATEGORIA I - CENTRO ABITATO

CATEGORIA II - TUTTO IL RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO N.2 AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno:**

Categoria prima	L.	34.000
Categoria seconda	L.	17.000

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):**

Categoria prima	L.	17.000
Categoria seconda	L.	8.500

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno, (riduzione del 70%):**

Categoria prima	L.	10.200
Categoria seconda	L.	5.100

- D) Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):**

Categoria prima	L.	17.000
Categoria seconda	L.	8.500

- E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):**

Categoria prima	L.	17.000
Categoria seconda	L.	8.500

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima	L.	10.200
Categoria seconda	L.	5.100

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

H) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare, per ogni Km. lineare o frazione e per anno, è la seguente:

Categoria prima	L.	250.000
Categoria seconda	L.	250.000

I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

A prescindere dalla consistenza delle occupazioni, la tassa è dovuta nella seguente misura annua complessiva:

Categoria prima	L.	50.000
Categoria seconda	L.	50.000

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato.	L.	20.000
Zona limitrofa	L.	15.000
Sobborghi o zone periferiche	L.	10.000

M) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi

sotterranei, nonchè con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L.	60.000
Zona limitrofa	L.	50.000
Sobborghi e zone periferiche	L.	30.000
Frazioni	L.	10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggette alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	L. 2.000
Categoria seconda	L. 1.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 3 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 16 ore (riduzione del 10%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L. 1.800
Categoria seconda	L. 900

2. fino a 16 ore (riduzione del 10%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L. 1.800
Categoria seconda	L. 900

3. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L. 2.000
Categoria seconda	L. 1.000

4. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L. 2.000
Categoria seconda	L. 1.000

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50%):

Categoria prima	L. 1.000
Categoria seconda	L. 500

- C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.
- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.
- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. | L. 10.000 |
| b) | oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. | L. 15.000 |

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | | |
|----|---------------------------------|--------|
| a) | fino a 90 gg. | + 30% |
| b) | oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. | + 50% |
| c) | di durata superiore a 180 gg. | + 100% |

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene in unica soluzione con versamento anticipato mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

APPENDICE

Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, artt. 38 - 57

Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993 n. 566

